

# Incontro 10 luglio 2023 Operazioni a catena intracomunitarie




#### **OPERAZIONI A CATENA**

Operazioni che coinvolgono tre o più soggetti passivi e due o più cessioni di beni.

Non tutte le operazioni a catena sono da considerarsi operazioni triangolari, le quali costituiscono una particolare categoria di operazioni a catena per le quali è prevista, a certe condizioni, una semplificazione.




#### **OPERAZIONI A CATENA**



#### **OPERAZIONI A CATENA**

La Corte di Giustizia è intervenuta più volte sulla questione delle vendite a catena .

In particolare la Corte ha affermato nella causa C-245/04 (EMAG) che: "Quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi che agiscono in quanto tali, danno luogo ad un'unica spedizione intracomunitaria o ad un unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l'unica esentata ai sensi dell'...."





Art. 36-bis direttiva 112/2006 introdotto da direttiva 2018/1910

«qualora lo stesso bene sia <u>successivamente</u> ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono <u>imputati</u> <u>unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio</u>»



3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.



Le condizioni da soddisfare sono pertanto le seguenti:

- i beni sono oggetto di cessioni consecutive;
- i beni devono essere trasportati direttamente dal Paese del primo cedente allo Stato membro dell'ultimo acquirente;
- il trasporto viene curato dall'operatore intermedio (secondo soggetto cedente).

Per operatore intermedio si intende:

 Cedente (diverso dal primo fornitore) che spedisce o trasporta i beni, direttamente o tramite terzi, dallo Stato di partenza a quello di arrivo.



Rimane inalterata la normativa nelle operazioni a catena che vedono coinvolti tre soggetti, quando il trasporto è curato da:

- primo cedente (fornitore), nel qual caso il trasporto intra unionale e quindi l'esenzione è riconosciuta in capo alla prima cessione;
- ultimo cessionario, nel qual caso il trasporto intra unionale e l'esenzione è riconosciuta in capo alla seconda cessione, mentre la prima cessione sarà trattata come una cessione locale.





L'articolo, introdotto in un'ottica di semplificazione, stabilisce che se tali condizioni sono soddisfatte, la spedizione o il trasporto deve essere imputato alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio e solo tale cessione potrà essere qualificata come cessione intracomunitaria (non imponibile). La cessione successiva sarà una cessione interna.




La norma prevede inoltre una deroga alla regola generale in base alla quale, nel caso in cui l'operatore intermedio si identifichi nel Paese membro del primo fornitore e comunichi al fornitore il numero di identificazione attribuitogli dal suddetto Stato, la situazione sarà la seguente:


- l'operazione tra il primo fornitore e il soggetto intermedio sarà un'operazione soggetta ad iva nel Paese del fornitore;
- l'operazione tra il soggetto intermedio e il cliente destinatario finale dei beni sarà una cessione intracomunitaria.



REGOLA GENERALE: La spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio (art. 41ter comma 2 del D.L. n. 331/93)




**DEROGA**: la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla **cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio** se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA
attribuitogli dallo Stato UE a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati (art. 41ter comma 2 del
D.L. n. 331/93)





 REGOLA GENERALE: se il trasporto o la spedizione terminano in Italia si considera acquisto intra-UE solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio (art. 41ter comma 3 del D.L. n. 331/93)



Come specificato anche dalle "explanatory notes in 2020 quick fixes della Direzione generale Fiscalità e Unione doganale", le novità non precludono la possibilità per il promotore di applicare la semplificazione prevista per le operazioni triangolari, sempreché ovviamente sussistano i requisiti. Si tratta pertanto di un articolo che disciplina solo alcune fattispecie specifiche. Le norme sulle triangolazioni comunitarie non sono direttamente interessate.



#### TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA SEMPLIFICATA

#### Cessione a catena:

- nelle quali intervengono tre operatori diversi registrati (o identificati) in tre diversi Stati membri;
- con unico trasporto di beni dal paese del primo cedente (A) al paese del destinatario finale (C).



#### TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA SEMPLIFICATA

Nella triangolazione semplificata in luogo di un'operazione intracomunitaria si configurano due operazioni intracomunitarie:

- l'acquisto intracomunitario nello Stato del promotore è assoggettato ad <u>aliquota zero</u>;
- è eliminato l'obbligo del promotore di doversi identificare nello Stato di destinazione a condizione che designi, in sua vece, il destinatario finale all'assolvimento dell'imposta, nello Stato ove avviene la consegna del bene, attraverso il meccanismo del reverse charge




#### TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA SEMPLIFICATA

#### Sentenza Corte Ue *Luxury Trust Automobil* causa C-247/21 8 dicembre 2022

Nell'operazione triangolare semplificata, nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio (i.e. promotore) non contenga la dicitura «inversione contabile», l'acquirente finale non può dirsi validamente designato come debitore dell'imposta e l'operatore intermedio deve assolvere l'IVA sull'acquisto intracomunitario nel Paese ove lo stesso è identificato, senza possibilità di rettifica retroattiva.






Caso n. 1

IT cede beni a FR e spedisce beni a DE per una lavorazione commissionata da FR.

Ultimata la lavorazione i beni saranno consegnati da DE a FR.






Caso n. 1

Principio di diritto AE n. 10 del 2 nov. 2018

Il cedente IT effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 co. 1 lett. a) nei confronti della p.i. del committente rilasciata dal paese di destinazione del bene FR e non invece nei confronti della p.i. (del committente) rilasciata dal paese della



lavorazione DE.




Caso n. 2

IT cede beni a FR e spedisce beni a DE per una lavorazione per conto di IT.

Ultimata la lavorazione i beni saranno consegnati a FR.




Caso n. 2



IT effettua un trasferimento a destinazione in altro Stato membro ponendo in essere ex art. 41 co. 2 una cessione assimilata alle vendite intracomunitarie non imponibili.



Caso n. 2







#### Grazie per l'attenzione!

